

COMUNE DI PIANEZZA SETTORE TERRITORIO

Piazza Leumann, 1 - c.a.p. 10044 Pianezza (To)Tel. 011 9670234 /231 - Fax 011 9670232

ORGANO TECNICO COMUNALE Conferenza dei Servizi del 22 novembre 2021

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL VIGENTE PRGC

L'anno 2021, addì 22 novembre 2021, alle ore 15.00, presso la sede comunale di Piazza Leumann, 1 – Pianezza, si è tenuta la Conferenza di Servizi dell'Organo Tecnico Comunale per la constatazione delle osservazioni in ambito ambientale.

All'incontro, convocato secondo i termini previsti dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., hanno partecipato i soggetti sotto elencati, figure facenti parte dell'Organo Tecnico, costituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 10.02.2010:

- Arch. Antonella Mangino, presidente
- Arch. Antonella Ardizzone, responsabile istruttoria
- Gabriella Bovolenta, responsabile ufficio Attività Economiche
- Marco Costantino, responsabile ufficio Edilizia Privata

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006, come modificato con D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, che ha introdotto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per i piani e programmi di intervento sul territorio tra i quali si configurano anche gli strumenti di pianificazione urbanistica;
- La Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in attuazione della normativa statale (Legge n. 146 del 22.02.1994 e del D.P.R. 12.04.1996 di recepimento della Direttiva 337/85/CEE);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, con la quale sono stati emanati i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS, al fine di garantire la compatibilità fra il D.Lgs. n. 152/2006 e le norme derivanti dall'art. 20 della L.R. 40/1998;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 10 febbraio 2010 con la quale è stato costituito l'Organo Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998 per adempiere alle indagini e valutazioni nell'ambito delle procedure di V.I.A. e V.A.S..

PREMESSO CHE:

• il Comune di Pianezza è dotato di PRGC vigente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-3044 del 14 marzo 2016 con l'introduzione "ex officio" di alcune modifiche

- negli elaborati progettuali e nelle norme tecniche di attuazione, come meglio dettagliate nell'Allegato "A" della stessa deliberazione, pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 24 marzo 2016;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30 luglio 2021 è stato adottato il progetto preliminare della Variante Parziale n°5 al P.R.G.C;
- il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5, predisposto dall'Arch. Enrico Bonifetto per la parte urbanistica e dalla Dott.ssa Agr. Renata Curti per la parte ambientale è stato posto, ai sensi dell'art. 17 co. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. in pubblicazione per 30 giorni consecutivi a partire dal giorno 01.09.2021 fino al giorno 30.09.2021 all'Albo Pretorio Comunale e depositato presso la Segreteria Tecnica, con l'avviso che dal quindicesimo giorno di pubblicazione e per n. 15 giorni consecutivi ovvero dal giorno 15.09.2021 fino al giorno 30.09.2021 chiunque avesse avuto interesse avrebbe potuto presentare osservazioni e proposte;
- con comunicazioni datate 30.08.2021 prot. n. 18338, 9.9.2021 prot. 20448 e 27.10.2021 prot. n. 23646 è stato inviato ai seguenti Enti con competenza ambientale il predetto progetto di Variante Parziale n. 5 e relativa documentazione tecnica-amministrativa, al fine di acquisire i rispettivi pareri di competenza in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS.:
 - ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambiente Torino
 - Città Metropolitana di Torino Settore Ambiente
 - Regione Piemonte Settore Biodiversità e Aree naturali
 - o Asl TO3
 - SMAT
 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e della DGR n. 25-2977 del 29.02.2016, l'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VAS è identificata nell'Amministrazione comunale, cui compete l'approvazione della variante al PRGC in oggetto.

In apertura dei lavori il presidente dell'Organo Tecnico ricorda l'iter amministrativo avviato e le diverse fasi procedurali relative alla pratica in esame.

Si passa alla lettura dei pareri e contributi tecnici pervenuti dagli enti coinvolti in materia ambientale; in particolare i pareri pervenuti risultano così riassumibili:

Regione Piemonte Direzione Ambiente – Biodiversità e Aree naturali, parere pervenuto in data 4.10.2021 prot. 22092. L'Ente ritiene che la Variante in questione possa essere esclusa dalla fase di valutazione della Procedura di VAS e che non sia da sottoporre alla Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 44 della L.R. 19/2009.

ARPA Piemonte, comunicazione pervenuta in data 6.10.2021, Prot. n. 22300. L'Ente è impossibilitato ad esprimersi a causa di sovraccarico di lavoro della struttura coinvolta.

<u>Città Metropolitana di Torino</u> Area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale – servizio tutela e valutazioni ambientali. Parere non pervenuto (la mancata espressione è stata recepita dalla DD del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, Direzione Territorio Trasporti, n. 5011 del 6.10.2021).

ASL TO3: parere non pervenuto

SMAT: Parere non pervenuto

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli: Parere pervenuto in data 22.11.2021 con prot 25105. L'Ente, considerato che: tra le aree in variante non ci sono nuove aree, tutte le aree ricadono all'interno

dell'edificato o sono poste ai margini dello stesso, tutte le aree sono già assentite e le modifiche riguardano la riclassificazione, la variazione di parametri edilizi ed urbanistici e la riperimetrazione e che le aree in variante non sono sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., non ritiene necessario l'assoggettamento della Variante Parziale n. 5 alla Valutazione Ambientale Strategica.

Durante il periodo di pubblicazione della Variante Parziale, in data 14.09.2021 con prot. 20650 è pervenuta un'osservazione da parte del Sig. **Fernando Genova** con un punto relativo ad un aspetto ambientale/paesaggistico della Scheda E4 della Variante, che prevede l'incremento del numero di piani fuori terra da 3 a 4 per un edificio di futura realizzazione oggetto di trasferimento di SUL dall'edificio addossato al Masso Gastaldi: "L'intervento in oggetto si colloca all'ingresso della città sulla Via Cassagna e in posizione rialzata di alcuni metri rispetto al livello stradale. L'impatto visivo di un edificio a quattro piani temo risulti piuttosto negativo e sconsigliabile per l'aspetto paesaggistico."

In merito a tale osservazione, si fa presente che l'impatto derivante dall' innalzamento del fabbricato è già stato valutato in sede di verifica di compatibilità acustica e di studio di compatibilità ambientale, e che gli enti ambientali preposti non hanno espresso osservazioni in merito. Sull'area, inoltre, non grava nessun vincolo di tipo paesaggistico od ambientale.

Infine si specifica che, essendo tale edificio destinato a ricollocare i proprietari dell' edificio attualmente addossato al Masso Gastaldi, tale tipologia, come già riportato nelle motivazioni della scheda E4, è stata scelta per precise motivazioni distributive dei futuri proprietari, in modo da riproporre la stessa tipologia dell' edificio esistente.

Prendendo atto dei pareri pervenuti, si conferma che la Variante Parziale 5 non è in contrasto con alcuna componente paesaggistica, rispetta le disposizioni normative del Piano Paesaggistico Regionale cogenti e immediatamente prevalenti elencate all'art. 2 comma 1 lettera a) del relativo regolamento di attuazione, e tutte le altre norme del PPR, in merito al quale si evidenzia quanto seque:

come già evidenziato nell'allegato documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS, a cui si rimanda, per gli ambiti relativi alla mosaicatura di piano interessati dalla variante si riscontra una sostanziale coerenza con quanto indicato all'interno delle tavole e delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale con particolare riferimento alle strategie volte al recupero ed al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, alle azioni di compattamento del tessuto edificato evitando fenomeni di sprawling, nonché la valorizzazione delle attività economiche presenti sul territorio comunale; le semplici modifiche previste dalla variante all'interno di zone normative già esistenti non incidono in modo diretto sulle direttive ed indicazioni fornite dagli articoli del PPR. In ogni caso si ritrovano elementi di coerenza in ordine alla logica di densificazione perseguita dalla variante stessa, la quale, aumentando il mix funzionale ammesso nelle zone, persegue l'obiettivo primario di razionale utilizzo di aree già oggetto di pianificazione, evitando nuove occupazioni di suolo ancora libero,

Considerato quanto sopra esposto, le aree interessate dalla Variante Parziale n. 5 non determinano ricadute ambientali significative a livello territoriale, sono congrue ai vincoli idrogeologici del territorio, e servite dalle reti tecnologiche locali.

Inoltre, la variante non contiene: fattispecie per le quali è prevista la procedura di V.I.A., la realizzazione di nuovi significativi volumi, modifiche comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali che interessino aree vincolate ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi.

Alla luce di quanto sopra esposto, i componenti dell'Organo Tecnico Comunale ritengono

all'unanimità che la variante parziale in oggetto **non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale** previste dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.

In relazione alle suddette analisi e in relazione a quanto sopra evidenziato e per le motivazioni sin qui esposte, si chiudono i lavori della presente Conferenza con il seguente

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

L'Organo Tecnico Comunale, premesso quanto sopra, valutati gli impatti ambientali della Variante in oggetto e gli elementi progettuali forniti in questa sede ESCLUDE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA il progetto di Variante Parziale n. 5 al vigente PRGC di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento di verifica sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

Pianezza, 22 novembre 2021

Il Presidente dell'Organo tecnico

Arch. Antonella Mangino FIRMATO IN ORIGINALE

Responsabile Uff. Urbanistica

Arch. Antonella Ardizzone FIRMATO IN ORIGINALE

Responsabile Uff. Attività Economiche

Gabriella Bovolenta FIRMATO IN ORIGINALE

Responsabile ufficio Edilizia Privata

Geom. Marco Costantino FIRMATO IN ORIGINALE